D.D.S. n. 2042

REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E S I C I L I A N A

DIPARTIMENTO BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;
VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;
VISTO il D.I. 26 settembre 1997;
VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;
VISTO l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10;
VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Pesaggio e sue modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, sopra richiamato, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006;
VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e ss. mm. e ii;
VISTA la nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;
VISTO il D.P.R.S. n. 2413 del 18.04.2018 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. all' Ing. Sergio Alessandro;
VISTA la Deliberazione n. 265 del 14.06.2020, con la quale la Giunta Regionale dispone di confermare all'ing. Sergio Alessandro l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Beni Culturali e I.S. per anni uno;
VISTO il D.P.R.S. n. 2806 del 19.06.2020, con il quale è confermato all'ing. Sergio Alessandro l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Beni Culturali e I.S. per anni uno;
VISTO il D.P.Reg. n. 2149 del 16.06.2021 con il quale è stata differita la data di scadenza dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'I.S. all'Ing. Sergio Alessandro in attuazione della Delibera della Giunta 235 del 10.06.2021;
VISTO l'art. 5 del D.D.G. n. 1282 del 10.05.2020, con il quale si conferisce delega alla dott.ssa Caterina Perino, dirigente responsabile del Servizio 3 – Tutela e acquisizioni di questo Dipartimento, alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;
VISTO il D.D.G. n. 1971 del 24.06.2020 con il quale si conferma, senza soluzione di continuità, ai dirigenti preposti alle strutture intermedie centrali del Dipartimento BB.CC. e I.S. quanto disposto con il precedente D.D.G. n. 1282 del 10.05.2020;
VISTA la L.R. n. 10 del 15.04.2021, pubblicata nel supplemento ordinario della G.U.R.S. n. 17 del 21.04.2021;
VISTA la Deliberazione n. 168 del 21.04.2021 con cui la Giunta Regionale Siciliana ha approvato il Documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio gestionale per il triennio 2021-2023;
VISTO il D.P.R.S. n. 5098 del 07.09.1966, pubblicato nella G.U.R.S. n. 51 del 22.10.1966, ed il relativo verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina, affisso all'albo pretorio del Comune di Lipari il 19.04.1964 (data decorrenza del vincolo), con il quale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, l'intero territorio comunale dell' isola di Lipari, comprendente le isole di Vulcano, Filicudi, Alicudi, Stromboli e Panarea;
VISTO il D.A. del 23.02.2001 di approvazione del Piano Territoriale Paesistico delle Isole Eolie, pubblicato nella G.U.R.S. n. 11 del 16.03.2001;
CONSIDERATO che la ditta xxxxx **xxxxxx** ha eseguito nel comune di xxxxxx (xx) xxxxx xx xxxxxxx – Località xxxxxx snc, **foglio xx, p.lla xxx**, la realizzazione di un manufatto precario, da destinare successivamente a civile abitazione;
CONSIDERATO che le opere suddette sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 16 del D. Lgs. n. 157/2006, perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;
VISTA la nota n. 8957 del 19.11.2015, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina ha espresso parere favorevole sul progetto in sanatoria delle opere di che trattasi subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006 ed al rispetto delle condizioni imposte dalla sopracitata Soprintendenza nel suddetto parere;
VISTA la scheda prot. n. 13695 del 17.06.2021, relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, con la quale la Soprintendenza di Messina ha determinato ai sensi dell'art.3, II comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n.6137/99, in **Euro 2.646,00,** il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla tipologia 1 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che è pari al 6% del valore d'estimo delle opere abusive, trattandosi di interventi edilizi eseguiti in area di notevole interesse paesaggistico;
CONSIDERATO che, con la nota prot. n. 8957 del 19.11.2015, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina ha tuttavia fatto presente che le opere abusive di che trattasi arrecano al paesaggio tutelato pregiudizio, se pur lieve, e ha quantificato, giusta perizia prot. n. 13695 del 17.06.2021, il danno causato al paesaggio dalle medesime opere in **Euro 2.951,58**;
RITENUTO, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché l'ordine di demolizione in quanto le opere abusivamente costruite arrecano lieve pregiudizio all'ambiente vincolato;

D E C R E T A

Art. 1) La ditta xxxxxx **xxxxxxx,** domiciliata a xxxxxx (xx) xxxxx xx xxxxxxx – Via xxxxx xxxxxx n. xx, C.F. xxx xxx xxxxxx xxxxxx, è tenuta a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, la somma di **Euro 2.951,58** da imputarsi sul cap. 1987 – Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, Codice E. 3.02.02.01.999, quale indennità per il danno causato al paesaggio dalle opere abusive;

La somma di cui al presente articolo dovrà essere versata, entro il termine perentorio di **tre mesi** dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UniCredit;
- versamento diretto tramite conto corrente postale n. 11669983 intestato a "UniCredit di Messina – Ufficio di Cassa della Regione Siciliana"
- bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT38R0760116500000011669983 intestato a Cassa Regionale di UniCredit - Messina - cassiere ME.

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: "Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi dell'art. 167, comma 1, del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006.

A comprova dell'avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all'Assessorato Regionale Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Servizio Tutela e Acquisizioni, Unità Operativa 2:

- originale o **copia autenticata** della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UniCredit;
- originale o **copia autenticata** della ricevuta di versamento rilasciata dall'Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento
- ricevuta attestante la conferma dell'avvenuta esecuzione del bonifico bancario.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà **coattivamente** alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Art.2) Col presente decreto è accertata la somma di **Euro 2.951,58,** sul cap. 1987, capo 14 dell'esercizio finanziario 2021.

Art. 3) La ditta suddetta, al fine di armonizzare l'edificio di che trattasi con l'ambiente circostante, dovrà altresì attenersi alle prescrizioni contenute nella nota n. 8957 del 19.11.2015 della Soprintendenza di Messina.

Il Comune di LIPARI (ME) vorrà trasporre dette prescrizioni in seno al titolo concessorio, apponendo allo stesso un congruo termine decadenziale per la esecuzione degli interventi sopra elencati da parte del titolare della concessione.

Alla verifica del mancato adempimento il Comune adotterà gli interventi di competenza previsti dalla vigente normativa (L.R. 37/1985; C.G.A. 16.12.1997, n. 1080).

Art. 4) Ai sensi dell'art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web di questo Assessorato al seguente indirizzo: w w w.regione.sicilia.it/beniculturali, è consentito il pagamento rateizzato **"per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00".**

Art. 5) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Art. 6) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

Palermo, 21 giugno 2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to (Dott.ssa Caterina Perino)